



CASSA RURALE VAL DI NON
ROITALIANA E GIOVO

CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

Soci

La Consulta dei Soci

Regolamento

ed. 2023.09



LA CONSULTA DEI SOCI

Regolamento

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/03/2023 nr. 1228/23

Modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 31/08/2023 nr. 1240/23

La Consulta dei Soci

Premessa

CAPITOLO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1. – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la consulta dei soci della CASSA RURALE VAL DI NON - ROTALIANA E GIOVO - Società Cooperativa.

CAPITOLO II – COSTITUZIONE, DURATA E ATTRIBUZIONI

Articolo 2. – Costituzione

1. Si costituisce la consulta dei soci, quale espressione dei soci della Cassa Rurale.
2. Il territorio in cui opera la Cassa Rurale viene suddiviso in zone: **zone territoriali**. La zona territoriale deve essere servita da almeno una Filiale della Cassa Rurale.
3. Nella stessa zona territoriale possono essere raggruppati più comuni.
4. Il Consiglio di Amministrazione nomina i rappresentanti della zona territoriale fra i soci appartenenti alle rispettive zone territoriali individuate.
5. Le modalità di nomina dei soci rappresentanti sono disciplinate dalla Cassa Rurale.

Articolo 3. – Composizione della consulta

1. La consulta dei soci è composta fino ad un massimo di **25 membri**, individuati fra i soci persone fisiche della Cassa Rurale, nominati direttamente dal Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale.
2. Due rappresentanti saranno membri appartenenti al cda della Cassa Rurale. Uno dei due componenti nominato dal Cda della Cassa Rurale nella consulta, ricoprirà il ruolo di Presidente o di Vicepresidente della consulta stessa.
3. Potranno essere nominati membri della Consulta dei Soci dipendenti della Cassa Rurale per un numero massimo di 1 (uno) membro.
4. Il Presidente e il Vicepresidente della consulta dei soci sono nominati dal cda della Cassa Rurale e dovranno appartenere a zone territoriali differenti. I membri nominati dal Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale sono computati quali membri in rappresentanza della zona territoriale di appartenenza e scadono alla naturale scadenza del mandato di amministratore.
5. Nella determinazione del numero dei membri da nominare per singola zona territoriale individuata, il Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale considera le dimensioni geografiche, il numero dei comuni, il numero dei soci residenti e/o operanti.
6. Nella consulta dei soci dovranno essere nominati almeno 3 (tre) soci con meno di 32 anni al momento della nomina. Sarà comunque privilegiato un criterio di

nomina che preveda l'individuazione per ogni zona territoriale di almeno 1 (uno) socio con meno di 32 anni al momento della nomina.

7. La composizione della Consulta deve presentare un numero di soci appartenente al genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima richiesta dalla normativa vigente.
8. Tra i membri nominati la consulta individua un segretario per la stesura dei verbali e per le attività di segreteria.

Articolo 4. – Cause di ineleggibilità e di incompatibilità del membro nominato Comitato consultivo

1. Sono incompatibili e decadono dalla carica, salvo che non rimuovano la causa entro quindici giorni dal suo verificarsi:
 - a) coloro che rivestono il ruolo di rappresentante legale o titolare o amministratore o sindaco in soggetti con i quali la Cassa Rurale è in causa;
 - b) coloro che non hanno i requisiti per lo status di socio, ai sensi dello Statuto e del Regolamento sociale.
 - c) coloro che vengono esclusi dalla compagine sociale dal Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale (Art. 15 dello statuto).
 - d) coloro che richiedono il recesso dalla compagine sociale della Cassa Rurale (Art. 14 dello statuto).
 - e) i parenti, coniugi o affini con altri amministratori della Cassa Rurale, fino al secondo grado incluso.
 - f) coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, i componenti di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di società finanziarie o assicurative operanti nella zona di competenza territoriale della Società.
 - g) coloro che ricoprono la carica di consigliere comunale, di consigliere provinciale o regionale, di assessore o di sindaco comunale, di presidente di provincia o di regione, di componente delle relative giunte, o coloro che ricoprono la carica di membro del Parlamento, nazionale o europeo, o del Governo italiano, o della Commissione europea.
2. Al Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale compete la verifica delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità del membro nominato.

Articolo 5. – Determinazione delle zone territoriali

1. Sono individuate nr. 9 Zone territoriali, servite da almeno un punto operativo della Cassa Rurale e sono così definite:

Zona Territoriale
BRESIMO – CIS - LIVO - RUMO
DAMBEL - ROMENO - SANZENO
PREDAIA - SFRUZ
CLES
VILLE D'ANAUNIA
CAMPODENNO - CONTA' - SPORMINORE
DENNO – TON - SPORMAGGIORE
MEZZOLOMBARDO – SAN MICHELE ALL'A.A. - LAVIS
GIOVO – CEMBRA LISIGNAGO – ROVERE' DELLA LUNA

Articolo 6. – Determinazione degli esponenti in rappresentanza dei singoli territori

1. Il numero dei membri in rappresentanza di ciascuna zona territoriale, tenuto conto dei criteri espressi, è così determinato:

Zona Territoriale	Numero esponenti
BRESIMO – CIS - LIVO - RUMO	2
DAMBEL - ROMENO - SANZENO	3
PREDAIA - SFRUZ	3
CLES	2
VILLE D'ANAUNIA	3
CAMPODENNO - CONTA' - SPORMINORE	3
DENNO – TON - SPORMAGGIORE	3
MEZZOLOMBARDO – SAN MICHELE ALL'A.A. - LAVIS	3
GIOVO – CEMBRA LISIGNAGO – ROVERE' DELLA LUNA	3

Articolo 7. – Durata in carica

1. I membri nominati durano in carica tre esercizi e possono essere rinominati.
2. I Componenti della Consulta dei Soci scadono in numero di 9 (nove) per il primo e secondo esercizio, e di 7 (sette) al terzo esercizio. La data di scadenza del mandato è fissata al 30 giugno.
3. Ciascun membro non può essere eletto per più di tre mandati consecutivi; nel calcolo dei mandati la frazione di mandato è considerata come mandato intero.
4. I membri nominati sono tenuti a partecipare ad almeno il 50% delle riunioni della consulta dei soci, convocate in ciascun periodo intercorrente tra la data di svolgimento dell'assemblea generale dei soci, convocata per l'approvazione del bilancio annuale e la successiva assemblea avente il medesimo punto all'ordine del giorno, pena la decadenza.
5. Il Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale valuterà l'eventuale sostituzione dei membri decaduti.
6. La designazione dei membri nominati uscenti avviene per il primo ed il secondo turno mediante estrazione a sorte. Non possono essere in scadenza più di un membro per zona territoriale contemporaneamente.

Articolo 8. – Convocazione e validità dei lavori

1. E' prevista la convocazione delle riunioni della consulta dei soci con cadenza almeno quadrimestrale.
2. Il Presidente convoca la Consulta dei Soci almeno tre volte all'anno preferibilmente prima dell'Assemblea dei Soci chiamata ad approvare il progetto di bilancio dell'esercizio della Cassa Rurale.
3. La Consulta dei Soci si può inoltre riunire quando almeno un terzo dei suoi componenti lo richieda al Presidente, indicando gli argomenti da trattare.
4. L'avviso di convocazione della riunione della Consulta dei Soci è spedito mediante posta elettronica a firma del Presidente della consulta. La Consulta Soci è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei propri componenti in carica e decide a maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 9. – Sostituzione di membri nominati

1. Se nel corso del mandato vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più membri nominati, il Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale provvede alla loro eventuale sostituzione, nominando i nuovi.
2. I nuovi membri, individuati tra i soci della zona territoriale di appartenenza dei membri da sostituire, scadono nel momento in cui sarebbe scaduto il mandato dei membri sostituiti.

Articolo 10. – Finalità della consulta

1. La finalità della consulta è la promozione, nel territorio di competenza delle zone territoriali individuate, della presenza e dell'attività della Cassa Rurale attraverso la promozione e la diffusione della cultura e dei valori della cooperazione e, in particolare, di quella di credito, al fine di accrescere nei soci il senso di appartenenza alla Cassa Rurale. A tal fine indirizza la propria attività sia nei confronti dei Soci residenti nelle zone territoriali individuate, che nei confronti delle Associazioni di Volontariato espressione del territorio. L'attività nei confronti dei soci è diretta a favorire la partecipazione degli stessi alla vita della cooperativa in particolare attraverso la realizzazione di momenti di informazione sull'attività della cassa, di formazione e di ascolto raccolta rispetto alle istanze dei soci stessi.
2. La Consulta è dotata esclusivamente di funzioni consultive e propositive non vincolanti:
 - a. propone al Consiglio di Amministrazione la realizzazione di manifestazioni sociali territoriali ed attività volte a perseguire gli scopi statutari per il miglioramento delle condizioni culturali ed economiche dei soci, la promozione e lo sviluppo della cooperazione e l'educazione al risparmio e alla previdenza;
 - b. esprime pareri e partecipa, ove possibile, alle manifestazioni sociali nella rispettiva zona territoriale di appartenenza;
 - c. favorisce l'aggregazione sociale e contribuisce al rafforzamento e al radicamento dell'immagine della cassa sul territorio;
 - d. informa il Consiglio di Amministrazione rispetto alle istanze pervenute dai Soci e/o dalle Associazioni;
 - e. monitora rispetto al corretto utilizzo dell'immagine della Cassa Rurale durante lo svolgimento di manifestazioni in generale;
3. A tale scopo può proporre al Consiglio di Amministrazione di convocare riunioni informative dei soci delle rispettive zone territoriali individuate.
4. Il Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale può delegare uno o più membri della Consulta dei Soci a presenziare alle manifestazioni con funzione di rappresentanza dove la Cassa Rurale ha deliberato la concessione di un contributo.

Articolo 11. – Verbali dei lavori

1. Di ogni riunione deve essere redatto, a cura del Segretario, apposito verbale, firmato dallo stesso e dal Presidente, da conservare in apposita raccolta, da trasmettere in copia all'Ufficio Affari Generali della Cassa Rurale (segreteria@crvaldinon.it) che lo porterà all'attenzione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12. – Relazioni periodiche

1. La Consulta dei Soci è tenuta a redigere annualmente una relazione sull'attività svolta, da portare a conoscenza del Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale, contenente una sintesi delle iniziative e dei suggerimenti proposti.
2. La Consulta può richiedere al momento della predisposizione di un numero del notiziario periodico curato dalla Cassa Rurale la pubblicazione di un articolo. Il Comitato interno alla Cassa Rurale valuterà l'eventuale pubblicazione.

Articolo 13. – Rimborso spese ai membri

1. Il Consiglio di Amministrazione può assegnare un budget di spesa annuale per rimborso delle spese sostenute dalla consulta in occasione delle riunioni.
2. I membri della Consulta dei Soci hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato.
3. Per lo svolgimento delle riunioni la Cassa Rurale mette a disposizione della Consulta dei Soci le proprie sale.

Articolo 14. – Modifiche del regolamento

1. Il presente Regolamento, di emanazione del Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale Val di Non – Rotaliana e Giovo, è modificabile con delibera del Consiglio di Amministrazione della stessa.

CAPITOLO III – NORME TRANSITORIE

Articolo 15. – Membri

1. I membri della Consulta dei Soci all'atto della costituzione sono tutti nominati dal Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale Val di Non – Rotaliana e Giovo.
2. Al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale Val di Non – Rotaliana e Giovo provvede a designare il Presidente e il Vicepresidente della Consulta.
3. Per il primo mandato la scadenza è fissata al 30.06.2025.

Sommario

CAPITOLO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI.....	4
Articolo 1. – Oggetto del regolamento.....	4
CAPITOLO II – COSTITUZIONE, DURATA E ATTRIBUZIONI.....	5
Articolo 2. – Costituzione.....	5
Articolo 3. – Composizione della consulta.....	5
Articolo 5. – Determinazione delle zone territoriali.....	7
Articolo 6. – Determinazione degli esponenti in rappresentanza dei singoli territori.....	7
Articolo 7. – Durata in carica.....	8
Articolo 8. – Convocazione e validità dei lavori.....	9
Articolo 9. – Sostituzione di membri nominati.....	9
Articolo 10. – Finalità della consulta sostituzione di membri nominati.....	10
Articolo 11. – Verbali dei lavori.....	11
Articolo 12. – Relazioni periodiche.....	11
Articolo 13. – Rimborso spese ai membri.....	11
Articolo 14. – Modifiche del regolamento.....	11
CAPITOLO III – NORME TRANSITORIE.....	12
Articolo 15. – Membri.....	12



CASSA RURALE VAL DI NON
ROITALIANA E GIOVO

CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

Sede Legale e Direzione
Via Marconi 58, 38023 Cles (TN)
0463 402800 | info@crvaldinon.it

crvaldinon.it